



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

in speciale composizione

(ex art. 243-*quater*, comma 5, del T.U.E.L. n. 267/2000)

composta dai signori magistrati:

Alberto AVOLI	Presidente
Nicola LEONE	Consigliere
Giovanni COPPOLA	Consigliere
Rita LORETO	Consigliere
Leonardo VENTURINI	Consigliere
Luisa D'EVOLI	Consigliere relatore
Luca FAZIO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. **402/SR/EL** sul ricorso, depositato presso la segreteria di questa Sezione il 27 giugno 2014, proposto dal **Gruppo parlamentare dell'Assemblea regionale siciliana "PDL verso PPE"**, rappresentato e difeso dagli avvocati Prof. Beniamino Caravita di Toritto e Prof. Felice Giuffrè, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, via di Porta Pinciana, 6.

per l'annullamento

della deliberazione n. 71/2014/FRG adottata dalla Sezione regionale di controllo per la Sicilia nell'adunanza del 2 maggio 2014 e depositata il 28 maggio 2014 – nella parte riguardante la dichiarazione di irregolarità di alcune poste del rendiconto presentato dal Gruppo per l'esercizio 2013 – nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o collegato.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 23 luglio 2014, il relatore, Consigliere dr.ssa Luisa D'Evoli, l'avv. Prof. Beniamino Caravita di Toritto per la parte ricorrente ed il Pubblico Ministero nella persona del v.p.g. dott. Antonio Ciaramella.

FATTO

1. Con ricorso depositato il 27 giugno 2014, il Gruppo parlamentare dell'Assemblea regionale siciliana "*PDL verso PPE*" ha impugnato la deliberazione n. 71/2014/FRG adottata dalla Sezione regionale di controllo per la Sicilia nell'adunanza del 2 maggio 2014 e depositata il 28 maggio 2014 unitamente alla relazione allegata, con la quale sono state dichiarate irregolari alcune spese del rendiconto per l'esercizio finanziario 2013 del Gruppo parlamentare dell'Assemblea regionale siciliana "*PDL verso PPE*", chiedendo, in via cautelare, in applicazione analogica dell'art. 56 c.p.a., la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e, nel merito, l'annullamento degli stessi.

2. Il Gruppo parlamentare "*PDL verso PPE*" impugna la deliberazione n. 71 del 2014 nella parte in cui sono state dichiarate

irregolari: (a) le spese, pari a 414.527,71 euro, sostenute per vari dipendenti del Gruppo parlamentare a titolo di retribuzione e di trattamento di fine rapporto, e riconducibili in parte a crediti maturati nella precedente legislatura quando i lavoratori erano alle dipendenze di un Gruppo parlamentare diversamente denominato (36.187,50 euro a titolo di TFR e 23.394,00 euro a titolo di retribuzioni per il mese di dicembre 2012) e riconducibili per il resto a crediti maturati in mancanza di sottoscrizione dei contratti da parte dei lavoratori; (b) le spese, pari a 233.039,70 euro, sostenute a titolo di versamento delle ritenute fiscali e previdenziali, in quanto prive del presupposto giuridico di una spesa di personale regolarmente sostenuta; (c) le somme, pari a 7.734,52 euro, a titolo di spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento, e le somme, pari a 1.087,58 euro, contabilizzate nella voce "altre spese" del rendiconto, in quanto tutte non riconducibili alle finalità istituzionali del Gruppo parlamentare.

La parte ricorrente, quanto alle spese di personale, non condivide la ricostruzione fatta dalla Sezione regionale sia con riferimento ai crediti maturati nella precedente legislatura quando i lavoratori erano alle dipendenze di un Gruppo parlamentare diversamente denominato (Popolo della Libertà all'ARS), ritenuti irregolari non essendo possibile ipotizzare una continuità giuridica fra i due gruppi, sia con riferimento ai crediti per prestazioni di lavoro maturati in mancanza di contratti regolarmente stipulati nel periodo di riferimento, ritenuti irregolari in quanto il controllo sui rendiconti dei

gruppi consiliari regionali sarebbe di natura meramente documentale e dunque non estensibile all'accertamento dei fatti.

Diversamente da quanto affermato dalla Sezione regionale, che ritiene non regolare la spesa per i crediti maturati nella precedente legislatura, in quanto i gruppi parlamentari costituirebbero libere associazioni non riconosciute che, qualora non si sciolgano prima per libera scelta, operano fino al termine della legislatura stessa o fino all'eventuale scioglimento anticipato dell'Assemblea, la parte ricorrente sostiene la regolarità di tali spese sia perché vi sarebbe continuità fra i gruppi parlamentari di diverse legislature in quanto i gruppi sarebbero al tempo stesso proiezione dei partiti all'interno delle istituzioni consiliari e diretta rappresentanza del corpo elettorale nell'Assemblea (sicché il gruppo conserverebbe la titolarità delle obbligazioni attive e passive anche attraverso le differenti legislature), sia perché nessuna norma del regolamento interno dell'Assemblea regionale stabilirebbe che i gruppi parlamentari, riferibili allo stesso partito, debbano sciogliersi alla fine della legislatura, sia, infine, perché le suddette spese risulterebbero giuridicamente obbligatorie a seguito di ingiunzioni di pagamento emesse dal Tribunale di Palermo (cui è conseguita una transazione tra le parti).

Quanto ai crediti per prestazioni di lavoro maturati in mancanza di contratti regolarmente stipulati nel periodo di riferimento ed ai conseguenti versamenti delle ritenute fiscali e previdenziali, la parte ricorrente sostiene la regolarità delle relative spese in quanto sussisterebbero dei regolari contratti di lavoro che, seppure

sottoscritti ora per allora, sono decorrenti dal 21/12/2012 e dunque in coincidenza con l'avvio della legislatura in corso.

La parte ricorrente ritiene, infine, che debbano essere considerate regolari anche le spese sostenute per attività promozionali e di rappresentanza, in quanto il rispetto delle finalità istituzionali risulterebbe da specifica dichiarazione del presidente *pro tempore* del Gruppo.

3. Con memoria depositata in data 16 luglio 2014, il Pubblico Ministero ha chiesto che queste Sezioni riunite in speciale composizione dichiarino la regolarità del rendiconto relativo all'anno 2013 del Gruppo parlamentare "*PDL verso PPE*" presso l'Assemblea regionale siciliana, condividendo nella sostanza le conclusioni della parte ricorrente, fatta eccezione però delle spese assicurative relative a parte del premio che riguarda la copertura della responsabilità amministrativa del presidente del Gruppo, considerati i noti divieti legislativi in materia, e fatta eccezione delle spese relative a carburanti e lubrificanti connesse ad un non documentato comodato ricevuto dal Gruppo per un veicolo non rientrante nel novero di quelli noleggiati dal Gruppo stesso.

Quanto alla regolarità delle spese di personale, il Pubblico ministero, nel condividere le conclusioni della parte ricorrente, svolge argomentazioni ulteriori fondate essenzialmente sul significato che il giudice delle leggi, con la sentenza n. 39 del 2014, ha voluto dare alla necessità che il controllo della Sezione regionale sui rendiconti dei gruppi consiliari rivesta carattere documentale. Ad avviso della

Procura, infatti, la Corte costituzionale, riferendosi al carattere documentale del controllo, ha *“voluto sottolineare che la valutazione della sezione del controllo non può entrare nel merito della spesa (non escludendo, però, un suo esame alla stregua di criteri di razionalità ed adeguatezza rispetto al fine pubblico istituzionale del gruppo, cui è destinata)”*, con la conseguenza che *“la modalità del controllo in esame non implica necessariamente che un documento solitamente idoneo a dimostrare una spesa, debba costituire, in ogni caso, l'esclusivo elemento diretto a tal fine, potendo valere, in materia, anche altri congrui ed univoci elementi probatori”*. Ciò sarebbe sufficiente, ad avviso della Procura, per superare, nella specie, le preclusioni opposte nella delibera impugnata relative alla mancata sottoscrizione di nuovi contratti di lavoro.

Quanto alla misura cautelare richiesta dalla parte ricorrente, il Pubblico ministero ritiene che la stessa possa considerarsi assorbita da una completa e tempestiva valutazione del merito della vertenza da parte di queste Sezioni riunite in speciale composizione. In ogni caso conclude per un avviso favorevole alla concessione della stessa, considerato che il ricorso appare, a proprio avviso, fondato per le spese di maggior rilievo e che dalla restituzione di tutte le somme non ritenute regolari da parte della Sezione regionale potrebbe derivare una compromissione delle funzioni istituzionali del Gruppo.

4. In data 18 luglio 2014, la parte ricorrente ha depositato memoria, con la quale, nel ribadire le argomentazioni alla base del ricorso, ha rappresentato che, con deliberazione n. 86 del 4 luglio 2014, la

Sezione regionale di controllo per la Sicilia si è pronunciata sulla regolarità del rendiconto del Gruppo parlamentare “*PDL verso PPE*” relativo al periodo 1° gennaio 2014 – 17 aprile 2014 a seguito di scioglimento del Gruppo avvenuto in data 9 aprile 2014, accertando la piena regolarità della spesa sostenuta per il personale, sulla base di quegli stessi contratti di lavoro stipulati con i dipendenti e sottoscritti in via di regolarizzazione in data 16 giugno 2014, ritenuti valida prova documentale.

5. In limine, e cioè in data 22 luglio 2014, è pervenuto, a firma del Presidente delle Sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione siciliana, un «documento», con il quale si è dato atto della “*cessazione della ricusazione del visto di cui alla deliberazione n. 71/14 della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, limitatamente alla sopravvenuta regolarizzazione dei contratti di lavoro del personale dipendente dell’ARS e delle relative spese per retribuzioni*”, documento questo rispetto al quale si è proceduto alla lettura nell’odierna udienza di un’ordinanza con cui, sentite le parti, è stata disposta la prosecuzione nel merito del giudizio.

6. La parte ricorrente ed il Pubblico ministero, all’udienza pubblica odierna, hanno, quindi, entrambi concluso sulle questioni pregiudiziali e nel merito rifacendosi agli atti scritti.

DIRITTO

7. Queste Sezioni riunite in speciale composizione sono chiamate a giudicare in ordine al ricorso proposto avverso la deliberazione n. 71/2014/FRG adottata dalla Sezione regionale di controllo per la

Sicilia nell'adunanza del 2 maggio 2014 e depositata il 28 maggio 2014 unitamente alla relazione allegata, con la quale sono state dichiarate irregolari alcune spese del rendiconto per l'esercizio finanziario 2013 del Gruppo parlamentare dell'Assemblea regionale siciliana "*PDL verso PPE*".

8. Si premette che il ricorso in esame rientra nell'ambito di cognizione di queste Sezioni riunite in speciale composizione per espressa previsione normativa, essendo, nelle more del presente giudizio, entrato in vigore il d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116.

Il decreto-legge, all'art. 33, comma 12, ha espressamente previsto che avverso le delibere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti con le quali è stata dichiarata la non regolarità del rendiconto delle spese dei gruppi consiliari regionali "*è ammessa l'impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le forme e i termini di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*".

9. Il Collegio in via preliminare valuta non rilevante la asserita pronuncia di "cessazione della ricusazione del visto" di cui al richiamato «documento» del Presidente delle Sezioni riunite per la Regione siciliana, documento questo rispetto al quale all'odierna udienza è stata letta l'ordinanza di prosecuzione del giudizio che di seguito si riporta nel testo integrale:

«ORDINANZA IN UDIENZA

IL PRESIDENTE

nel giudizio n. 402/SR/EL del registro di segreteria riguardante il ricorso proposto dal Gruppo parlamentare presso l'Assemblea regionale siciliana "*PDL verso PPE*" nei confronti della deliberazione n. 71/2014/FRG della Sezione di controllo per la Regione Siciliana;

visto il documento a firma del Presidente delle Sezioni riunite per la Regione Siciliana della Corte dei conti, pervenuto in limine, nel quale è dichiarata "cessata la causa della ricusazione del visto di cui alla deliberazione n. 71/2014 della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, limitatamente alla sopravvenuta regolarizzazione dei contratti di lavoro dei gruppi parlamentari dell'ARS e delle relative spese per retribuzioni";

considerato che tale decisione è stata assunta nell'ambito di un procedimento di controllo ai sensi dell'articolo 6 del d.lvo 6 maggio 1948, n. 655, che disciplina il procedimento dinanzi alle Sezioni riunite per la Regione siciliana nell'ambito del controllo preventivo di legittimità, procedimento a tutta evidenza estraneo alla fattispecie in esame, normata dal d.l. n. 174/2012 convertito nella legge n. 213/2012;

ritenuto, pertanto, che avverso le delibere delle Sezioni regionali di controllo adottate ai sensi dell'art. 1, c. 9 e ss., del d.l. n. 174/2012 è previsto specifico ed esclusivo gravame davanti a queste Sezioni riunite in speciale composizione, ai sensi anche dell'art. 33, comma, 3, del d.l. n. 91/2014 (in corso di conversione);

sentito l'avvocato prof. Beniamino Caravita di Toritto in rappresentanza del Gruppo ricorrente che, nel rimettersi a questa

Corte, ha dichiarato di non rinunciare ai motivi di ricorso;

sentita la Procura Generale che ha ritenuto *“il documento irrilevante ai fini del decidere”*;

sentito il Collegio;

P.Q.M.

dispone la prosecuzione nel merito del giudizio.»

Il Collegio a riguardo evidenzia quanto segue.

Allo stato della legislazione vigente (d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116), avverso le delibere delle Sezioni regionali di controllo con le quali è stata dichiarata la non regolarità delle spese dei gruppi consiliari “è ammessa l’impugnazione alle Sezioni riunite in speciale composizione con le forme ed i termini di cui all’articolo 243 quater, comma cinque, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267”.

10. L’attuale struttura ordinamentale della Corte prevede le Sezioni riunite in sede giurisdizionale a speciale composizione a livello centrale con competenza indifferenziata per le delibere di tutte le Sezioni di controllo, riferibili sia alle Regioni a statuto ordinario che a quelle con autonomia differenziata.

Il Collegio prende atto che il patrono della parte ricorrente in sede dibattimentale non ha rinunciato al ricorso, rimettendosi al Collegio per la soluzione dei profili relativi al regime regolatorio da applicare alla particolare procedura contenziosa in esame.

Il Collegio medesimo, in conformità alle valutazioni del Pubblico ministero ed in coerenza con l’ordinanza letta in udienza, pur

considerando la preoccupazione ermeneutica delle Sezioni riunite siciliane per un assetto il più appropriato possibile al regime dei controlli nello specifico contesto istituzionale della Regione stessa, non può non osservare che l'articolo 6 del decreto legislativo n. 655/48 – richiamato per la cessazione della riconsiderazione del visto – presidia la procedura del controllo preventivo di legittimità, procedura ontologicamente estranea alla materia della impugnabilità ad istanza di parte delle deliberazioni delle Sezioni di controllo sulla regolarità dei rendiconti dei gruppi assembleari.

Tale estraneità costituisce elemento essenziale che, unito alla specialità delle procedure di controllo (sui rendiconti dei gruppi e sul riscontro preventivo di legittimità sugli atti), preclude la possibilità di dare applicazione ai principi dell'analogia, con la conseguenza che il procedimento di cui al richiamato art. 6 del decreto legislativo n. 655 del 1948 non è idoneo a rimuovere ovvero a riformare gli effetti di una delibera assunta dalla Sezione di controllo siciliana nell'ambito dello specifico procedimento di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 1 del d.l. n. 174 del 2012.

In altre parole, la dichiarazione di irregolarità dei rendiconti dei gruppi parlamentari pronunciata dalla Sezione di controllo per la Regione siciliana non può essere rimossa dalle Sezioni riunite per la Regione siciliana attraverso il "riesame" della pronuncia medesima ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 6 maggio 1948, n. 655.

La pronuncia di irregolarità dei rendiconti – allo stato – può invece essere assoggettata a ricorso con procedura contenziosa davanti a

queste Sezioni riunite in speciale composizione.

11. Queste Sezioni riunite in speciale composizione, ritenendo perdurante l'attualità della materia del contendere, procedono, quindi, allo scrutinio delle questioni dedotte in giudizio.

12. Nel merito, il ricorso va parzialmente accolto per i motivi che seguono.

13. Occorre, al riguardo, rilevare che i ricorsi alle Sezioni riunite in speciale composizione avverso le delibere delle Sezioni regionali di controllo relative ai rendiconti dei gruppi consiliari (ovvero parlamentari, per la Sicilia) ammettono la possibilità di essere accolti o respinti anche in parte, con riguardo solo ad alcune delle poste in contestazione.

Le Sezioni riunite, cioè, non sono chiamate ad accogliere o respingere necessariamente in *toto* i ricorsi sottoposti al loro scrutinio, ben potendosi esprimere sulle singole poste, che mantengono la loro piena autonomia nell'ambito della complessiva decisione sul rendiconto.

14. Nella specie, vanno distintamente affrontate le doglianze relative alle spese di personale, ritenute dalla Sezione regionale irregolari per una somma pari a 414.527,71 euro, e alle spese, pari a 233.039,70 euro, sostenute a titolo di versamento delle ritenute fiscali e previdenziali, ugualmente ritenute irregolari, rispetto alle altre spese ritenute pure irregolari, quali quelle per attività promozionali e di rappresentanza nonché le spese assicurative relative a parte del premio che riguarda la copertura della responsabilità amministrativa del presidente del Gruppo e quelle relative a carburanti e lubrificanti

connesse ad un non documentato comodato gratuito ricevuto dal Gruppo per un veicolo non rientrante nel novero di quelli noleggiati dal Gruppo.

15. In particolare la Sezione di controllo ha ritenuto di dover considerare irregolari le spese per retribuzioni al personale dipendente eccependo la mancanza di validi contratti di lavoro e la violazione del principio di “discontinuità” della soggettività giuridica del Gruppo nel susseguirsi delle legislature.

Ciò anche in relazione al pagamento nell’esercizio considerato di quote del TFR da parte del Gruppo ricorrente per dipendenti in servizio per il “*Popolo della libertà*” attivo nella pregressa legislatura.

La Sezione di controllo ha ulteriormente puntualizzato che *“l’esistenza di un rapporto contrattuale di fatto può essere oggetto di esame nel corso dell’eventuale contenzioso di lavoro, senza che ciò possa avere rilevanza in questa sede”*.

Quale conseguenza logica, la Sezione territoriale ha fatto derivare dalla irregolarità della posta per le retribuzioni del personale quella della spesa fiscale e previdenziale.

16. Come ricordato nella parte in fatto, il ricorrente ha argomentato per la regolarità di tutte tali voci.

17. Il Collegio ritiene di poter accogliere il ricorso sul punto in esame. Senza entrare nel dettaglio della questione concernente la natura giuridica dei gruppi consiliari (*rectius*: parlamentari, per la Regione siciliana), tuttora controversa in dottrina, posto che la stessa giurisprudenza costituzionale individua nei gruppi consiliari una natura

mista qualificando gli stessi come organi del consiglio e proiezioni nel contempo dei partiti politici in assemblea regionale (sentenze n. 187 del 1990 e n. 1130 del 1988) ovvero come uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del consiglio (sentenza n. 1130 del 1988), occorre, nella specie, considerare che il principio di continuità dei gruppi parlamentari da una consiliatura all'altra è allo stato della legislazione vigente implicitamente escluso dalla legge regionale n. 1 del 2014, attuativa dell'art. 1, commi 9 e ss., del d.l. n. 174 del 2012. La legge, all'art. 7, prevede a decorrere dalla legislazione successiva a quella in corso l'assegnazione annuale a ciascun gruppo da parte dell'Assemblea regionale siciliana di un contributo per le spese di personale utilizzato, limitando la garanzia dei contratti di lavoro in essere solo in via transitoria per la parte residua della legislatura in corso.

18. Le relative conseguenze sui rapporti di lavoro del personale dipendente dei gruppi sono state puntualmente evidenziate dalla Sezione di controllo.

Queste Sezioni riunite in speciale composizione, pur concordando su quanto argomentato dalla Sezione di controllo circa la necessità che le spese relative al personale vengano supportate da formali contratti, a tempo determinato, fra l'altro comprensivi di tutte le clausole utili alla determinazione degli elementi caratterizzanti il rapporto (durata, livello retributivo, orario, accettazione ecc.), non possono, tuttavia, non considerare che, nella specie, i gruppi parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana hanno dovuto

operare in un contesto con rilevanti novità del quadro normativo primario e secondario (peraltro con lacune e obiettive difficoltà interpretative), accompagnate da orientamenti non sempre univoci della stessa giurisprudenza.

Il che consente di superare la mancanza (originaria) dei contratti di lavoro, potendosi dare rilievo significativo alla incontrovertita effettività delle prestazioni lavorative nonché alla sussistenza del rapporto di inerenza fra la spesa e l'interesse pubblico (perseguimento delle missioni istituzionali proprie del Gruppo), inerenza peraltro non messa in discussione dalla stessa Sezione regionale di controllo.

20. Va al riguardo richiamato quanto esplicitato da queste Sezioni riunite in speciale composizione anche nella sentenza n. 29 del 2014 là dove è stato valorizzato proprio il profilo dell'inerenza. Infatti *“il controllo della sezione regionale non può limitarsi al formale rispetto delle linee guida e, cioè, alla verifica che le spese rientrino in quelle previste nei predetti elenchi”*, dovendo *“la verifica invece ... coinvolgere ... il profilo dell'inerenza della spesa stessa all'attività istituzionale del gruppo”*, fermo restando il limite dell'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali in analogia peraltro con quanto impone la legge (art. 1 della legge n. 20 del 1994) alla giurisdizione di responsabilità amministrativo – contabile di questa Corte. Sicché *“come il giudice non può valutare il merito delle scelte dell'amministratore, altrimenti finendo con il sostituirsi ad esso, così, in sede di controllo sui rendiconti dei gruppi, la sezione regionale non può sindacare lo stretto merito delle scelte se non verificandone il limite esterno costituito dalla irragionevole*

non rispondenza ai fini istituzionali”.

Il Collegio condivide, pertanto, quanto affermato al riguardo dalla Procura e cioè che la Corte costituzionale, riferendosi al carattere documentale del controllo, ha semplicemente *“voluto sottolineare che la valutazione della sezione del controllo non può entrare nel merito della spesa (non escludendo, però, un suo esame alla stregua di criteri di razionalità ed adeguatezza rispetto al fine pubblico istituzionale del gruppo, cui è destinata)”*, con la conseguenza che *“la modalità del controllo in esame non implica necessariamente che un documento solitamente idoneo a dimostrare una spesa, debba costituire, in ogni caso, l'esclusivo elemento diretto a tal fine, potendo valere, in materia, anche altri congrui ed univoci elementi probatori”*.

La circostanza, dunque, nella specie, che il DPCM 21 dicembre 2012 contenente le linee guida per la predisposizione dei rendiconti preveda, all'art. 3, comma 3, quale documentazione contabile da allegare al rendiconto del gruppo consiliare, *“per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, ... il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi”* non esaurisce le possibilità di rintracciare altri congrui ed univoci elementi probatori idonei a far ritenere regolari le spese sostenute.

Il che – deve essere ben chiaro – non elimina l'obbligo da parte dei gruppi di perfezionare i rapporti di lavoro con la stipula di regolari e completi contratti.

21. Quanto al TFR liquidato in relazione a rapporti di lavoro esauriti e

con diversa riferibilità soggettiva per il principio di discontinuità, queste Sezioni riunite in speciale composizione, pur condividendo le linee argomentative di fondo della Sezione regionale di controllo che considerano non regolari tali spese erogate nell'esercizio successivo (2013), in quanto per tali spese vale comunque il principio della competenza – che nella specie avrebbe richiesto l'accontamento di appositi fondi nell'esercizio 2012 –, ritengono, tuttavia, che l'anomalo comportamento contabile del Gruppo possa trovare giustificazione nella scusabilità dell'errore, tenuto conto della ricordata obiettiva situazione di incertezza normativa e giurisprudenziale riguardante la rendicontazione delle spese dei gruppi parlamentari.

22. Queste Sezioni riunite in speciale composizione ritengono dunque che possano dichiararsi regolari le spese per le retribuzioni del personale sostenute dal Gruppo *“PDL verso PPE”*.

Va da sé che la regolarità delle spese di personale comporta anche il riconoscimento della correttezza delle connesse spese sostenute a titolo di versamento delle ritenute fiscali e previdenziali.

23. Quanto alle altre poste ritenute irregolari dalla Sezione e oggetto ugualmente di doglianze della parte ricorrente, il Collegio ritiene di potere accogliere le richieste riguardanti le spese per attività promozionali e di rappresentanza, non ravvisando per le stesse elementi di estraneità alle finalità istituzionali sulla base di criteri di ragionevolezza e congruità documentale (ricevute, attestazioni circa le modalità e la causalità della spesa, dichiarazioni del Presidente del Gruppo).

Diverse valutazioni valgono per le spese assicurative relative a parte del premio che riguarda la copertura della responsabilità amministrativa del presidente del Gruppo e per le spese dei carburanti e lubrificanti connesse ad un non documentato comodato per un veicolo non rientrante nel novero di quelli noleggiati dal Gruppo.

Ritiene al riguardo il Collegio che, a prescindere dal limitato importo delle somme suddette, l'irregolarità della spesa per difetto di inerenza alle finalità istituzionali derivi essenzialmente dalla circostanza che, come sostenuto dalla Procura, per le spese assicurative relative a parte del premio che riguarda la copertura della responsabilità amministrativa del presidente del Gruppo sono preclusivi i noti divieti legislativi più volte ribaditi dalla giurisprudenza della Corte dei conti in ordine alla palese situazione di conflitto di interesse che andrebbe a concretizzarsi, mentre per le spese relative a carburanti e lubrificanti connesse ad un non documentato comodato per un veicolo non rientrante nel novero di quelli noleggiati dal Gruppo vale osservare che non è possibile ritenerle ammissibili in mancanza di idonea documentazione giustificativa del rispetto delle finalità istituzionali.

Rimane, pertanto, confermata la dichiarazione di irregolarità pronunciata da parte della Sezione regionale di controllo relativa alle spese assicurative connesse alla parte del premio per la copertura della responsabilità amministrativa del presidente del Gruppo e alle spese relative ai carburanti e lubrificanti per un non documentato comodato di un veicolo non rientrante nel novero di quelli noleggiati dal Gruppo stesso.

24. La definizione nel merito del presente giudizio assorbe ogni profilo concernente la domanda cautelare.

Nulla per le spese.

PER QUESTI MOTIVI

accolgono parzialmente il ricorso, confermando la dichiarazione di irregolarità relativa alle spese assicurative connesse alla parte del premio che riguarda la copertura della responsabilità amministrativa del presidente del Gruppo e alle spese relative ai carburanti e lubrificanti connesse ad un non documentato comodato gratuito ricevuto dal Gruppo per un veicolo non rientrante nel novero di quelli noleggiati dal Gruppo stesso.

Assorbita la domanda cautelare.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 23 luglio 2014.

L'ESTENSORE

(Luisa D'Evoli)

IL PRESIDENTE

(Alberto Avoli)

Depositata in Segreteria 12 novembre 2014

Il Direttore della Segreteria

(Pietro Montibello)